

# **Regolamento d'uso del marchio collettivo " CULATTA EMILIA "**



di CONSORZIO DI TUTELA DELLA CULATTA EMILIA P.IVA

02885890349 - C.F. 92191390340

Strada al Ponte Caprazucca 6/a - 43121 Parma

## **Consorzio di Tutela della "Culatta Emilia"**

Premesso che

**a)** Il Consorzio di Tutela della "Culatta Emilia" (di seguito anche solo Consorzio) viene costituito senza soluzione di continuità con la trasformazione dell'Associazione tra Produttori della "Culatta Emilia" costituita con atto notarile in data 6 giugno 2017 .

Ai sensi dello Statuto sono organi del Consorzio

- l'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente
- il Revisore dei Conti, se nominato

**b)** Il Consorzio è titolare del marchio collettivo figurativo italiano "CULATTA EMILIA" (di seguito anche solo il "Marchio") depositato in data 27 dicembre 2017 registrato il 26 ottobre 2018 al n.302017000149936, al fine di contraddistinguere "*prodotti di salumeria*" di cui alla classe 29 (di seguito anche solo i "Prodotti"), di cui all'Allegato B e come di seguito rappresentato:



**c)** Il Decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni ha disposto che i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa vigente possono formulare domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la conversione del segno in marchio collettivo ai sensi della nuova disciplina corredata dal testo del Regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore.

**d)** Il Consorzio in ottemperanza alla disposizione di cui al punto c., che precede, entro il termine di Legge, con la domanda di conversione del marchio collettivo in marchio collettivo ai sensi della disciplina vigente rideposita il Regolamento dell'uso del Marchio comprendente "Culatta Emilia" allo

Versione del 15 – 12 – 2021

scopo aggiornato (di seguito anche solo il "Regolamento").

## **Consorzio di Tutela della "Culatta Emilia"**

### **REGOLAMENTO DELL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO COMPRENDENTE LA DENOMINAZIONE "CULATTA EMILIA"**

#### **Premessa**

Il Consorzio di Tutela della "Culatta Emilia" ( di seguito Consorzio ) non ha scopi di lucro.

Essa si propone di promuovere, sviluppare, valorizzare, con le modalità che saranno ritenute più efficaci, il prodotto di salumeria denominato "Culatta Emilia" e di tutelarne la denominazione nei modi e nelle forme previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

Essa si propone inoltre di:

costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal proprio Statuto il marchio Culatta Emilia - tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria in Italia e all'Estero, affinché da parte di chiunque non venga usato indebitamente e/o abusivamente e/o illegittimamente il marchio "Culatta Emilia"

svolgere attività di vigilanza sul rispetto del marchio "Culatta Emilia" e del Disciplinare di produzione

intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei Consorziati

Possono aderire al Consorzio i produttori della Culatta Emilia i cui stabilimenti sono situati nel territorio indicato dal disciplinare di produzione e che condividendo le finalità del Consorzio, si impegnino a rispettarne le norme statutarie, unitamente al disciplinare di produzione.

Possono chiedere di essere ammessi fra i Consorziati anche persone ed enti che, pur non essendo produttori della Culatta Emilia, possono utilmente concorrere - a giudizio del Consiglio di Amministrazione- al raggiungimento degli scopi sociali.

Sulla ammissione il Consorzio decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione.

#### **1. Domanda d'uso del Marchio**

L'uso del Marchio indicato al punto B che precede di cui all' allegato B del presente regolamento può essere concesso ai Consorziati che ne facciano anticipatamente richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (di seguito anche solo CDA) secondo le modalità previste all'articolo 5 dello Statuto. Prima dell'accettazione da parte del CDA della domanda di ammissione al Consorzio, i soggetti sono definiti come "Richiedenti".

Possono divenire soci del Consorzio ed acquisire la qualifica di Consorziati i soggetti identificati all'articolo 5 dello Statuto, di cui all'allegato A.

Il richiedente con la domanda dovrà fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze per la qualificazione della propria attività produttiva ai sensi del presente regolamento e dei relativi regolamenti e del disciplinare di produzione ad esso allegati, nonché allegare la dichiarazione di obbligo di impiegare il marchio collettivo che intende utilizzare per contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute secondo il disciplinare nel rispetto del presente Regolamento.

Il richiedente dovrà fornire tutte le ulteriori informazioni che gli fossero richieste, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.

## **2. Autorizzazione all'uso del Marchio**

Il Consorzio, mediante il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, esaminati i risultati delle verifiche di cui al precedente articolo, delibera sulla concessione al Consorziato dell'uso del marchio collettivo, ovvero dei marchi collettivi di cui è o diverrà titolare, fissando il termine a decorrere dal quale potrà usufruirne, dettando, ove del caso, particolari prescrizioni cui il richiedente dovrà adempiere ai fini del futuro eventuale impiego del segno distintivo.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è comunicata al Consorziato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec (posta elettronica certificata). La delibera è inappellabile.

## **3. Revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo**

L'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo sarà revocabile in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione in caso di grave violazione del disciplinare e/o inadempimento degli obblighi consortili.

La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo obbligherà il Consorziato a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata e, in caso di violazione del disciplinare, a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

In tal caso, tuttavia, il Consorzio può provvedere direttamente a ritirare dal mercato i prodotti acquistandoli a spese del Consorziato inadempiente.

Al Consorziato, nei cui confronti sia aperto un procedimento penale per frode in commercio, inquinamento, violazione di leggi sanitarie, di tutela di alimenti e bevande, in pendenza dello stesso potrà venire revocata l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo che gli sia stata concessa dal Consorzio e, successivamente all'archiviazione, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti, ovvero all'estinzione del procedimento penale, dovrà presentare al Consorzio nuova richiesta d'uso del marchio collettivo del Consorzio stesso.

Il provvedimento di revoca è comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o Pec

## **4. Controlli e verifiche**

Il Consorzio, mediante consulente incaricato, potrà effettuare ispezioni dei luoghi, prelievi di campioni per verificare la compatibilità e la idoneità ai fini della produzione presso gli stabilimenti e gli impianti di produzione, e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Il personale incaricato dal Consorzio controllerà:

la conformità dell'attività e dei metodi di produzione praticati dai Consorziati alle prescrizioni di cui ai regolamenti ed ai disciplinari adottati, che costituiscono parte integrante del Regolamento d'uso dei marchi collettivi;

l'uso corretto del Marchio collettivo, ovvero dei marchi collettivi da parte dei Consorziati che lo utilizzino.

Il Consorziato è obbligato a consentire al personale incaricato dal Consorzio:

- a) il libero accesso durante il normale orario di lavoro alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione;
- b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché fatture;

- c) i prelievi di campioni dei prodotti che potranno essere prelevati anche presso i punti di vendita per sottoporli ad analisi di laboratorio.

Tutti i controlli, le ispezioni, i prelievi necessari per esami di laboratorio saranno effettuati senza preavviso.

Il rifiuto dei controlli, delle ispezioni, dei prelievi di campioni comporterà l'immediata e automatica revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio collettivo.

Il personale incaricato, garantendo il rispetto dei principi a tutela della privacy, riferirà immediatamente al Consiglio di Amministrazione le risultanze dei controlli e delle ispezioni compiute, nonché degli esiti delle analisi di laboratorio disposte ed effettuate ai sensi del presente articolo, qualora l'attività ed i metodi di produzione praticati dall'associato siano risultati in contrasto con il presente Regolamento, e/o con i regolamenti ed i disciplinari di produzione ad esso allegati, e/o con lo Statuto.

## **5. Modalità d'uso del Marchio**

Il Marchio collettivo deve essere posto su etichette, involucri, cartellini penduli, in abbinamento al nome della Ditta del Produttore consorziato o di un suo Marchio Registrato.

Qualora il Consorzio indichi su etichette, involucri, cartellini penduli caratteristiche dei prodotti non inerenti al marchio, dovrà farlo in modo da non creare confusione ed in modo da non indurre a ritenere che dette caratteristiche siano garantite dal marchio collettivo o controllate dal Consorzio.

Il Consorzio, al momento della richiesta d'uso del segno distintivo, prescriverà a ciascun associato le modalità di apposizione del marchio secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare.

Ogni associato deve comunicare in forma scritta al Consorzio quantitativi di etichette, involucri, cartellini penduli riportanti il Marchio, acquistati o predisposti per confezionamento dei prodotti controllati.

## **6. Abuso del marchio e sanzioni**

Costituisce abuso del Marchio collettivo ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti ottenuti mediante l'impiego di metodi di produzione non conformi alle norme del presente Regolamento ed al Disciplinare di produzione adottato dal Consorzio

Il Consorzio, rilevato in qualsiasi modo l'abuso del Marchio collettivo, revocherà l'autorizzazione all'uso dello stesso in capo al Consorzio.

Inoltre, nel caso in cui i prodotti per i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, irrognerà al Consorzio una sanzione pecuniaria senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al Marchio collettivo, e, pertanto, consistente pregiudizio all'intera categoria degli associati, potrà essere deliberata l'esclusione del Consorzio dal Consorzio, la quale avrà, altresì diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alla sanzione irrogata ai sensi del precedente comma.

La relativa delibera viene assunta dal CDA a maggioranza.

### **7. Uso personale del marchio**

Il Consorziato autorizzato all'uso del Marchio di cui è titolare il Consorzio non può cedere o concedere tale uso a terzi.

La violazione di tale obbligo comporta l'esclusione dal Consorzio e, quindi, la revoca automatica dell'autorizzazione all'uso del marchio.

### **8. Azioni a tutela dei marchi collettivi**

Le azioni di tutela dei marchi collettivi di cui il Consorzio è titolare, spettano esclusivamente al Consorzio stesso che è l'unico legittimato ad esperirle.

Al Consorzio spetta, altresì, la tutela del Marchio collettivo di cui è titolare nei confronti dei singoli Consorziati, utilizzatori degli stessi, che abbiano commesso abusi o commercializzato prodotti diversi da quelli che i Marchi collettivi garantiscono in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare.

### **9. Pubblicità dei marchi collettivi**

Il Consorzio provvede, come previsto dal presente Regolamento, a promuovere e diffondere la conoscenza dei marchi collettivi di cui è titolare e dei prodotti da questi contrassegnati nell'interesse e a vantaggio di tutti i Consorziati.

### **10. Clausola compromissoria**

Sara obbligatoriamente devoluta ad arbitrato libero la risoluzione di ogni e qualsivoglia controversia che insorgesse tra un Consorziato e il Consorzio secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma.